

Decreto esecutivo
concernente il termine di adeguamento delle autorizzazioni alla gerenza
del 27 maggio 2026 (stato 29 maggio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 54 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR),

decreta:

Art. 1 ¹Gli esercizi pubblici che, entro il termine di tre anni per l'adeguamento delle autorizzazioni alla gerenza rilasciate in applicazione della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010, la cui scadenza in virtù dell'articolo 55 capoverso 1 LEAR è prevista per il 15 giugno 2026, hanno provveduto a inoltrare la richiesta di adeguamento al proprio Comune, potranno beneficiare di una proroga della validità dell'autorizzazione.

²Per le strutture che offrono l'alloggio senza servizio di ristorazione con più di 15 posti letto, e che provvedono entro il termine del 15 giugno 2026 a inoltrare la richiesta di adeguamento al proprio Comune, il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi può autorizzare la gerenza senza diploma tenendo segnatamente conto dell'esperienza nel ramo.

³Possono beneficiare del medesimo regime anche le strutture di cui al capoverso 2 che presentano un'istanza volta al rilascio di una nuova autorizzazione dopo il 15 giugno 2026.

⁴La proroga è valida sino al rilascio della nuova autorizzazione, che dev'essere presentata entro tre mesi dal rilascio dell'attestazione di idoneità dei locali.

Art. 2 ¹Agli esercizi pubblici che non inoltrano la richiesta di adeguamento al proprio Comune entro il termine del 15 giugno 2026, è concessa una proroga sino al 31 luglio 2026 al fine di provvedervi. In tal caso, ad essi è concessa la proroga di cui all'articolo 1.

²Il mancato avvio della procedura di adeguamento entro tale termine comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'esercizio pubblico.

Art. 3 Durante il periodo di proroga, l'esercizio continua a operare alle medesime condizioni previste dall'autorizzazione vigente.

Art. 4 Resta riservata la facoltà dell'autorità competente di imporre limitazioni o di revocare l'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti previsti dalla legge.

Art. 5 ¹Gli esercizi pubblici a cui è concessa una proroga ai sensi dell'articolo 1 sono soggetti a una cifra forfettaria per le spese amministrative pari a 250 franchi.

²Gli esercizi pubblici a cui è concessa una proroga ai sensi dell'articolo 2 sono soggetti a una cifra forfettaria per le spese amministrative pari a 500 franchi.

Art. 6 Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente¹.

Pubblicato nel BU **2026**, 177.

¹ Entrata in vigore: 29 maggio 2026 - BU 2026, 177.